CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO E L'UNIONE DI COMUNI MONTANI DENOMINATA "UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE" PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI

L'anno **Duemilaquattordici (2014)**, il giorno **31** del mese di **Marzo** , con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di **Castel d'Aiano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Salvatore Argentieri**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel D'Aiano, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 19 marzo 2014;

Il Comune di **Castel Di Casio**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Mauro Brunetti**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel di Casio autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 13 marzo 2014 ;

Il Comune di **Castiglione dei Pepoli**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Daniela Enrica Aureli**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione dei Pepoli autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 20 marzo 2014;

Il Comune di **Gaggio Montano,** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Maria Elisabetta Tanari**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gaggio Montano autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale

n. 13 del 21 marzo 2014;

Il Comune di **Grizzana Morandi** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra **Graziella Leoni**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Grizzana Morandi autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2014;

Il Comune di **Marzabotto**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Romano Franchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marzabotto autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 21 marzo 2014;

Il Comune di **Monzuno**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Marco Mastacchi**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monzuno autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 10 marzo 2014;

Il Comune di **San Benedetto Val di Sambro** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Gianluca Stefanini**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di San Benedetto Val di Sambro autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 17 marzo 2014 ;

Il Comune di **Vergato** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. **Sandra Focci**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Vergato autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 2014;

L'**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. **Sandra Focci**, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 12 del 27 marzo 2014 ;

Premesso che:

- i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, soppressa giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 30 ottobre 2013, hanno espressamente manifestato la volontà di assicurare la gestione associata di funzioni e servizi, attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni Montani, approvandone il relativo statuto e l'atto costitutivo;
- L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "*Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione*";
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- nella medesima data si sono insediati gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- che l'ambito territoriale omogeneo dell'Appennino Bolognese, così come definito dalla Regione Emilia-Romagna con provvedimento di Giunta Regionale nr. 286 del 18 marzo 2013, coincide con il distretto socio-sanitario;
- che non tutti i Comuni aderenti all'ambito distrettuale ed alla precedente Comunità Mon-

tana dell'Appennino Bolognese hanno aderito all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art. 7, co. 3, della l.r. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r. 9/2013 che comprende quella relativa alla Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini;
- gli obblighi di gestione associata decorrono, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 21/2012 dal 31 marzo 2014;
- visto lo Statuto dell'Unione che disciplina il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, (art. 7 co. 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, art. 14, del D.L. 78/2010), approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- che tale esercizio associato dovrà essere coordinato con le previsioni di cui alla L.R. nr. 12/2013, recante "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona", che prevede l'introduzione di un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, attraverso

l'approvazione di programmi di riordino delle forme di gestione da approvare in sede distrettuale entro il termine originariamente previsto al 10 febbraio 2014 ed ora allineato alle scadenze del riordino territoriale;

- che l'esercizio della funzione fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini è attualmente disciplinata dalle seguenti disposizioni:
    - dalla L. 328/2000;
    - dalla L.R. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
    - dalla L.R. n. 12/2013;
    - dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
    - dal piano sociale e sanitario regionale;
    - dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali,
    - dalla Convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria,
    - dai regolamenti dell'Unione in materia di servizi sociali.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per brevità chiamata Unione, della funzione relativa alla Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa.
2) La gestione della funzione è finalizzata a garantire:
    - la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;

- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.

3) L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni.

4) Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione della presente convenzione, l'insieme integrato e coordinato dei servizi, degli interventi e dei progetti di cui si compone il sistema locale dei servizi sociali a rete nei diversi settori che riguardano la vita sociale, ovvero:
    - consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
    - servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
    - accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
    - servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
    - servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
    - servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consu-

lenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;

- servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
- servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
- servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
- interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14;
- servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
- misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito;
- interventi e servizi educativi e di sostegno socio educativo scolastico dell'area di utenza famiglia e minori e dell'area disabili;
- servizi a sostegno delle politiche abitative.

5) Ai fini della presente convenzione, si intende:

a) Per programmazione nell'area dell'integrazione socio-sanitaria: una delle funzioni strategiche del sistema pubblico, con cui si definiscono, sulla base di priorità ed obiettivi, gli interventi da mettere in campo, le risorse a disposizione, i processi e le procedure di attuazione. Attraverso la programmazione si costituiscono relazioni significative tra i diversi livelli istituzionali e tra diversi attori

pubblici e privati. Alla funzione di programmazione spetta il compito di intercettare i nuovi e diversi bisogni che derivano dai mutamenti sociali, economici, normativi e culturali e, sulla base di essi, di indicare interventi e risposte assistenziali adeguate.

b) Per regolazione e committenza, l'attività di supporto ai livelli istituzionali consistentein: attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale, socio-sanitaria e sanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza e del Programma delle attività territoriali); attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa; attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento; attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP; azioni di impulso e di supporto alla verifica delle attività attuative della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria (utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza,impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei programmi).

c) Per Servizio sociale territoriale si intende il prodotto di un doppio livello di accesso, uno di natura amministrativa (lo Sportello Sociale comunale) per informazione ed orientamento, ed uno di natura tecnica (il servizio sociale professionale) per valutazione e presa in carico dell'utente. Rientrano in questo servizio: l'informazione e l'orientamento rivolto alla cittadinanza (Sportello Sociale); la valutazione del bisogno, l'elaborazione e la condivisione di un progetto individualizzato, l'attivazione dei servizi e delle prestazioni conseguenti (c.d. presa in carico da parte dei servizi,

quale funzione del servizio sociale professionale o dei singoli servizi competenti).

d) Per produzione ed erogazione dei servizi in ambito sociale e socio-sanitario, si intendono le seguenti attività:

- interventi per favorire l'integrazione sociale;
- servizi educativi-assistenziali e per l'inserimento lavorativo; assistenza domiciliare;
- interventi di natura economica;
- strutture diurne; strutture residenziali e comunitarie;
- pronto intervento sociale.

Tali attività sono a loro volta articolate, in considerazione della specificità della normativa di settore e delle singole specializzazioni, per i seguenti settori o target di riferimento, pur nell'ottica di un processo di integrazione a più livelli e di approccio integrato:

- famiglie e minori,
- disabili,
- dipendenze,
- anziani,
- immigrati e nomadi,
- povertà, disagio adulto e senza dimora.

6) L'attuazione di tali interventi potrà avvenire gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione, alla luce di quanto previsto dal successivo art. 2.

7) L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

8) Il Comune di Vergato, quale Comune Capofila, così come individuato ai sensi della DGR 1004/2007, conferisce all'Unione il Nuovo Ufficio di Piano distrettuale, nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 5 lett. a) e b) per le funzioni di supporto alla programmazione e per i compiti e le attività espressamente previsti dalla relativa convenzione istitutiva.

9) Restano ferme le funzioni e le competenze del Comitato di Distretto, così come previste e definite dalla normativa e dalla programmazione regionale, in particolare per quanto riguarda i profili di governo, programmazione, regolazione ed indirizzo delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie.

Art. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 avviene secondo quanto di seguito espressamente disciplinato.
2. Per le attività di cui all'art. 1 comma 5 lett. a) e b) il trasferimento avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.
3. Per le restanti attività di cui all'art. 1 comma 5 lett. c), d), il trasferimento dovrà essere coordinato con le previsioni di cui alla L.R. nr. 12/2013, e sarà pertanto subordinato ai contenuti del programma di riordino delle forme di gestione per l'introduzione di un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, che sarà approvato in sede distrettuale entro il termine normativamente previsto. La definizione delle modalità di trasferimento e di svolgimento di tali servizi saranno specificate nel progetto organizzativo iniziale, recante anche il bilancio preventivo di servizio e la dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma di ciascun servizio, approvato dalla Giunta dei singoli Comuni e dalla Giunta dell'Unione, secondo i tempi e le modalità previste dal predetto programma di riordino della gestione.
4. Dalle date di cui al comma 2 e comma 3, rispettivamente in riferimento alle diverse attività

individuate, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

5. In relazione alle materie trasferite gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
6. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite, secondo le diverse tempistiche sopra evidenziate, dotandosi di una o più strutture organizzative approvate dalla Giunta.
8. L'Unione realizza e rende operative le strutture organizzative prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione. I Responsabili, cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione.
9. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
10. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
11. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può de-

legarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalle date di cui al precedente art. 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, incarichi individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle

proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione e nei progetti preventivi di gestione annualmente approvati dalla Giunta dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui

modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Ulteriori criteri ponderali di ripartizione potranno essere introdotti annualmente in sede di approvazione dei progetti preventivi annuali di gestione, previa condivisione con i Comuni conferenti. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
    - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
    - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione av-

via una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.
10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5

SEDE DEL SERVIZIO

1. La sede centrale del servizio è inizialmente individuata presso il Comune di Vergato con sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo un referente e, per le attività di erogazione dei servizi, uno sportello.
3. Ulteriori profili organizzativi saranno definiti nel progetto organizzativo iniziale di ciascuna delle attività individuate all'art. 1, approvati secondo i tempi e le modalità previste dal predetto programma di riordino della gestione, ai sensi della L.R. 12/2013.

ART. 6

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
    a. Gli immobili o la porzione di essi ed i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, le procedure ed ogni altro mezzo necessario, già di proprietà o a disposizione dell'Unione.
    b. Eventuali attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario concesse in uso gratuito dai Comuni conferenti sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
    c. Eventuali arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario acquisite presso terzi sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
2. L'eventuale conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di apposita intesa tra la Giunta dell'Unione e la Giunta del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. 1.Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della Lr.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° aprile 2014 ed ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto dell'Unione dei Comuni. Per la decorrenza dei trasferimenti delle singole attività si richiama quanto previsto dall'articolo 2.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9

RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DLLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, lr. 21/2012 è fissato in

5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune, salvo diverso accordo. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai

Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso

di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. .Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Vergato.
2. Sino all'approvazione del programma di cui alla L.R. 12/2013 sono fatte salve eventuali attività di cui all'art. 1 comma 5 già svolte dall'Unione dei Comuni.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco del Comune di Castel di Casio

Il Sindaco del Comune di Castel d'Aiano

Il Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli

Il Sindaco del Comune di Gaggio Montano

Il Sindaco del Comune di Grizzana Morandi

Il Sindaco del Comune di Marzabotto

Il Sindaco del Comune di Monzuno

Il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro

Il Sindaco del Comune di Vergato

Il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese